

**INFORMATIVA DA PARTE DEGLI  
ENTI AI SENSI DEL  
REGOLAMENTO (UE) N.575/2013**

**“TERZO PILASTRO”**

31/12/2023

**VIVIBANCA**

La tua banca per la vita

# INDICE

Premessa.....	3
Ambito di applicazione (art. 436) .....	5
Informativa sulle metriche principali (art. 447 CRR).....	5
Dichiarazione del Consiglio di Amministrazione (art. 431 c. 3 CRR) .....	9

## Premessa

La struttura della regolamentazione prudenziale si basa su “tre pilastri”. Il primo introduce il requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell’attività finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal fine sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo. Il secondo richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all’Autorità di vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, opportune misure correttive. Il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo. Il presente documento risponde agli obblighi normativi del terzo pilastro esplicitando le attività del Gruppo Bancario ViViBanca (di seguito il “Gruppo” o il “Gruppo ViViBanca”) volte al controllo e alla gestione dei rischi e del capitale.

La disciplina regolamentare basata sul Regolamento UE 575/2013 (CRR), sulla Direttiva 2013/36/UE (CRD4) e sulla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, ha rivisto contenuti e denominazione del documento indirizzato al Mercato per rispettare l’obbligo di informativa accurata ed esaustiva in merito al profilo di rischio dei singoli enti.

La disciplina vigente mira ad armonizzare gli standard previsti in termini di informativa al pubblico di terzo pilastro con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2019/878 (CRD V) e del Regolamento UE 2019/876 (CRR 2), il quale prevede, a partire dal 28 giugno 2021, un’applicazione maggiormente granulare del principio di proporzionalità; agli articoli 433 bis, 433 ter e 433 quater viene infatti specificato l’ambito di applicazione della parte Otto del suddetto regolamento (“Informativa da parte degli Enti”) rispettivamente per i Grandi Enti, per gli Enti Piccoli e Non Complessi e per gli Altri Enti. Per gli Enti Piccoli e Non Complessi e gli Altri Enti, viene effettuata una scomposizione ulteriore tra Enti Quotati ed Enti Non Quotati, riducendo per quest’ultimi la portata dei requisiti richiesti.

Banca d’Italia, nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, con le relative comunicazioni tempo per tempo formalizzate, qualifica ad oggi il Gruppo ViViBanca come Ente Piccolo e Non Complesso (SNCI), essendo rispettati i criteri previsti dall’art. 4, c. 145 del CRR; tale qualifica, alla luce di quanto previsto dall’art. 433 ter del suddetto regolamento, consente al Gruppo, in quanto ente non quotato, di limitare l’informativa al pubblico di terzo pilastro alla pubblicazione su base annua delle metriche principali riportate all’art. 447 ed a cui si rimanda nella sezione dedicata.

Ad integrazione degli elementi sopra riportati, l’informativa al pubblico di terzo pilastro è disciplinata da:

- I Regolamenti della Commissione Europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione formulate dall’EBA. In particolare, si sottolinea la rilevanza per l’informativa relativa al 2021 del Regolamento UE 2021/637 del 15 marzo 2021, applicabile dal 28 giugno 2021, che ha recepito gli standard EBA/ITS/2020/04, derivanti dal mandato conferito all’EBA dall’art. 434 bis CRR II. Il suddetto regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto – Titoli II e III CRR.
- Gli Orientamenti emanati dall’EBA – conformemente al mandato conferitole dal Regolamento (UE) 1093/2010, istitutivo della stessa – aventi lo scopo di disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni.

In merito agli orientamenti relativi alla *disclosure* delle esposizioni soggette alle misure applicate in risposta all’emergenza COVID-19, l’EBA ha pubblicato la versione finale del documento EBA/GL/2020/07 la cui prima applicazione decorreva dal 30 giugno 2020. A partire da tale data, dunque, l’informativa al pubblico è stata integrata con i template richiesti. Si precisa che, in risposta alla minore rilevanza delle relative misure di sostegno pubblico e alla diminuzione del volume dei prestiti soggetti a varie forme di moratorie dei pagamenti e garanzie pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2023, sono stati abrogati tali orientamenti.

Nel 2020 è stato inoltre pubblicato, con iter approvativo accelerato (c.d. "Quick Fix"), il Regolamento UE 2020/873 del 24 giugno 2020, andando a modificare i Regolamenti UE 575/2013 e UE 2019/876, nell'ambito delle disposizioni temporanee di sostegno in termini di capitale e liquidità. Al fine di chiarire gli obblighi di informativa relativi ai trattamenti temporanei introdotti con il Regolamento "Quick Fix", l'EBA ha pubblicato gli orientamenti EBA/GL/2020/12, andando a modificare le precedenti Linee Guida EBA/GL/2018/01 in merito al periodo transitorio per la mitigazione dell'impatto derivante dall'introduzione del principio contabile IFRS 9.

Nell'ambito delle diverse disposizioni contenute nel Regolamento UE 2020/873, il Gruppo ha confermato la scelta di non avvalersi, ai fini del calcolo dei fondi propri al 31 dicembre 2023, né delle modifiche al regime transitorio per l'applicazione dell'IFRS 9, in vigore fino al 31 dicembre 2024 (art. 473 bis CRR), né del filtro prudenziale per le esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria FVTOCI, conclusosi il 31 dicembre 2022 (art. 468 CRR). In considerazione di ciò, a partire dal 31 marzo 2023, non risultano più applicabili per il Gruppo gli obblighi di informativa relativi ai trattamenti temporanei sopra illustrati, introdotti dalle EBA/GL/2018/01 e dalle successive EBA/GL/2020/12.

Si evidenzia inoltre che in data 23 dicembre 2020, al fine di sostenere la transizione verso un settore bancario più digitalizzato, è entrato in vigore il Regolamento Delegato UE 2020/2176, andando a modificare il Regolamento Delegato UE 241/2014 in merito alla deduzione delle attività sotto forma di software dagli elementi del capitale primario di classe 1.

## Ambito di applicazione (art. 436)

Banca d'Italia - con comunicazione del 12 giugno 2020 - ha provveduto ad iscrivere, con la denominazione "Gruppo Bancario ViViBanca", il suddetto gruppo nell'albo di cui all'art. 64 TUB a decorrere dal 5 maggio 2020. La struttura del Gruppo aggiornata alla data del 31 dicembre 2023 esprime la seguente composizione:

- ViViBanca S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Bancario (la "Capogruppo"), esercente attività bancaria nonché attività connesse o strumentali e dalle società da essa controllate. La Società, nella sua qualità di capogruppo, ai sensi dell'articolo 61 comma quarto del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
- I.FI.VE.R. S.p.A. - società per azioni con sede legale in Padova, Via Carlo Rezzonico 30, capitale sociale pari ad Euro 4.800.000,00 interamente versati, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Padova numero 02084220280. I.FI.VE.R. è un intermediario finanziario iscritto al nuovo Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) specializzato nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione (c.d. "CQS" e "CQP") e mediante delegazioni di pagamento. La società fa parte del Gruppo a partire dal mese di dicembre 2021 ed è tenuta all'osservanza delle disposizioni emanate dalla Capogruppo.
- ViViConsumer S.r.l., esercente in via esclusiva attività di Agenzia in attività finanziaria così come disciplinata dal Titolo VI-bis del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni. La società fa parte del Gruppo ed è tenuta all'osservanza delle disposizioni emanate dalla Capogruppo.

Il documento di Informativa al Pubblico di Terzo Pilastro si incardina nel processo di Consolidamento Prudenziale, nel perimetro di Gruppo, includendo al suo interno ViViBanca S.p.A., I.FI.VE.R. S.p.A., il veicolo di cartolarizzazione Euganeo SPV e il veicolo di cartolarizzazione Eridano II<sup>1</sup>.

Ai sensi dell'art. 19, c. 1 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) in materia di esonero dalla produzione delle segnalazioni consolidate, è stata prevista l'esclusione di ViViConsumer S.r.l.

## Informativa sulle metriche principali (art. 447 CRR)

### Informativa qualitativa

Alla data del 31 dicembre 2023, in conformità a quanto previsto dalla Circolare 285/2013, il Gruppo è tenuto al rispetto dei seguenti requisiti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%;
- coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 6%;
- coefficiente di Fondi propri pari all'8%.

In aggiunta, tutte le banche devono detenere una riserva di conservazione di capitale (capitale primario di classe 1) di qualità elevatissima pari al 2,5% dell'esposizione al rischio complessivo della banca. Lo scopo della riserva è preservare il capitale della banca.

<sup>1</sup> Merita menzione che la disclosure in oggetto esprime i dati richiesti dagli schemi COREP e FINREP, ossia i flussi informativi risultanti dal processo avente ad oggetto le cd "Segnalazioni di Vigilanza", in relazione al perimetro di consolidamento prudenziale, disciplinate dalla normativa di riferimento ("CRR" e relativi ITS), così come consolidati e rappresentati al termine del processo in parola.

A seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) comunicati nel marzo 2023, al 31.12.2023, i coefficienti patrimoniali vincolanti per il Gruppo sono: Coefficiente di capitale primario di classe 1, pari al 10,55%, Coefficiente di capitale di classe 1, pari a 12,45%, ed il Coefficiente di capitale totale, pari a 15,05%.

I livelli minimi di capitale sopra riportato includono:

- una misura vincolante definita dall' *Overall Capital Requirement* (OCR ratio), corrispondente al *Total SREP Capital Requirement* (TSCR ratio), così come definito nelle Guidelines EBA/GL/2014/13 e dalla riserva di conservazione di capitale (CCB);

Al 31 dicembre 2023, i limiti statuiti risultano tutti ampiamente rispettati, in quanto:

- il coefficiente di capitale primario del Gruppo Bancario si attesta al 13,93%, determinando un'eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari a 35,4 milioni di euro;
- il coefficiente di capitale di classe 1 del Gruppo Bancario si attesta al 13,93%, determinando un'eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari a 24,9 milioni di euro;
- il coefficiente di capitale totale del Gruppo si pone al 16,92%, determinando un'eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari a 10,4 milioni di euro.

Il Coefficiente di Leva Finanziaria (Leverage Ratio) è stato introdotto con l'obiettivo di contenere il grado di indebitamento delle Banche, inserendo un livello minimo di copertura delle esposizioni complessive mediante il capitale di classe 1. Il livello minimo dell'indicatore è stato fissato al 3%.

Al 31/12/2023 si registra un indicatore di leva finanziaria pari a 6,61%, ampiamente superiore al livello minimo regolamentare e alla soglia di Risk Tolerance previste nel RAF.

Relativamente alla quantificazione del rischio di liquidità, per valutare la vulnerabilità del Gruppo nel breve periodo (30 giorni) si fa riferimento al *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), ossia al rapporto tra il volume delle attività liquide di alta qualità detenute e i deflussi di cassa netti che potrebbero avvenire, in condizioni di stress, nei 30 giorni successivi.

Per ciò che concerne il livello di LCR, a livello di Gruppo risulta pari al 1089%, valore largamente maggiore della soglia minima regolamentare del 100% e della soglia di *Risk Tolerance* definita nell'ambito del RAF.

Il *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) invece è determinato dal rapporto tra "Ammontare della provvista stabile disponibile" e "Ammontare della provvista stabile necessaria", costituendo un indicatore su *holding period* annuale ed imponendo che sia mantenuto un importo minimo di fondi stabili di raccolta in base al livello di liquidità delle attività di bilancio, in modo da evitare possibili squilibri nella liquidità strutturale per scadenze dell'attivo e del passivo.

A dicembre 2023, tale indicatore risulta essere pari a circa 113,7% e si pone al di sopra della soglia minima regolamentare e della soglia di *Risk Tolerance* definita nell'ambito del RAF.

**Informativa quantitativa**

Ai sensi dell'articolo 447 del Regolamento CRR 2, si riporta di seguito il modello EU KM1 ripreso dall'allegato I del Regolamento UE 2021/637.

		a	b
		31.12.2023	31.12.2022
<b>Fondi propri disponibili (importi)</b>			
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	77.462	54.398
2	Capitale di classe 1	77.462	54.398
3	Capitale totale	94.080	61.377
<b>Importi dell'esposizione ponderati per il rischio</b>			
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	555.931	351.751
<b>Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)</b>			
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	13,93%	15,46%
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	13,93%	15,46%
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	16,92%	17,45%
<b>Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)</b>			
EU 7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	2,30%	2,25%
EU 7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	1,30%	1,26%
EU 7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	1,70%	1,69%
EU 7d	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	10,30%	10,25%
<b>Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)</b>			
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,50%	2,50%
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	0,00%	0,00%
s9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,00%	0,00%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,00%	0,00%
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	0,00%	0,00%
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	0,00%	0,00%
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	2,50%	2,50%
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	12,80%	12,75%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	5,63%	5,98%
<b>Coefficiente di leva finanziaria</b>			
13	Misura dell'esposizione complessiva	1.172.049	618.348
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	6,61%	8,80%

<b>Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)</b>			
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,00%	0,00%
EU 14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,00%	0,00%
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,00%	3,00%
<b>Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)</b>			
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,00%	0,00%
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,00%	3,00%
<b>Coefficiente di copertura della liquidità</b>			
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	120.917	54.814
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	44.398	16.125
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	59.826	22.890
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	11.099	4.031
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	1089,40%	1359,71%
<b>Coefficiente netto di finanziamento stabile</b>			
18	Finanziamento stabile disponibile totale	859.546	475.229
19	Finanziamento stabile richiesto totale	755.863	389.437
20	Coefficiente NSFR (%)	113,72%	122,03%



## Dichiarazione del Consiglio di Amministrazione (art. 431 c. 3 CRR)

Il Consiglio di Amministrazione dichiara ai sensi dell'art. 431, comma 3 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) che:

- i sistemi di gestione dei rischi messi in atto da ViViBanca risultano adeguati rispetto al profilo di rischio e alla strategia della Banca;
- alla data di riferimento della suddetta informativa, approvata dal Consiglio di Amministrazione, il profilo di rischio complessivo della Banca è coerente con il modello di business e la strategia aziendale e rispetta le soglie di tolleranza al rischio.

Si riportano pertanto di seguito i principali indicatori di adeguatezza patrimoniale e liquidità calcolati alla data di riferimento del 31 dicembre 2023 (*risk profile*); in tale data, è emerso il grado di raggiungimento degli obiettivi di rischio adottati per l'esercizio.

DIMENSIONE	METRICA	RISK PROFILE
<b>Adeguatezza Patrimoniale</b>	<i>CET1 ratio (phase-in)</i>	13,93%
	<i>Tier1 ratio (phase-in)</i>	13,93%
	<i>Total Capital ratio (phase-in)</i>	16,92%
<b>Indicatori di liquidità</b>	<i>LCR</i>	1089,40%
	<i>NSFR</i>	113,72%

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ViViBanca S.p.A.

*Dott. Germano Turinetti*

